



Sentenza n.587/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella	Presidente
Francesco Maffei	Consigliere - relatore
Paola Lo Giudice	Primo Referendario

SENTENZA

sul giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. **80161** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

-) OMISSIS S.r.l. (P. IVA OMISSIS), con sede legale in OMISSIS, via OMISSIS n. OMISSIS, in liquidazione dal OMISSIS.2019, nella persona del liquidatore p.t.

X X (CF OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS e ivi residente alla Via OMISSIS n. OMISSIS, rappresentati e difesi, giusta procura agli atti, dall'Avv. Maria Letizia Nobile (avvmarialetizianobile@pec.it) e dall'Avv. Calogero Nobile

(avvcalogero.nobile@pecavvocatifrosinone.it), tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Calogero Nobile, sito in Roma, alla Via Vallarsa n.

22;

-) X X (OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, residente a OMISSIS (OMISSIS), in proprio e nella qualità di legale amministratore unico della OMISSIS S.r.l. dal 17.03.2016 all'11.11.2016 e dal 03.11.2017 al 04.07.2019, e di rappresentante legale della medesima società dal 20.10.2016 al 03.11.2017, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Maria Letizia Nobile (avvmarialetizianobile@pec.it) e Calogero Nobile (avvcalogero.nobile@pecavvocatifrosinone.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Calogero Nobile, sito in Roma, alla Via Vallarsa n.

22;

-) X X (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS), alla Via OMISSIS n. OMISSIS/OMISSIS, in proprio e in qualità di legale rappresentante/amministratore unico della OMISSIS S.r.l. dal 30.07.2014 al 20.01.2016, nonché di consigliere del Consiglio di amministrazione della medesima società dal 20.10.2016 al 03.11.2017 e di consiglier delegato dal 07.11.2016 al 03.11.2017, con ampia delega di firma per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonino

Nobile (antoninonobile@pec.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Frosinone, alla Via F. Calvosa n. 39;

Con l'intervento *ad adiuvandum* del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato, OMISSIS. X X X, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti prof. Andrea Zoppini (andreazop-pini@ordineavvocatiroma.org), Vincenzo Divilio (vincenzodivilio@avvocatinapoli.legalmail.it), Pier-luigi Milite (pierluigimilite@ordineavvocatiroma.org), e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Andrea Zoppini sito in Roma, Piazza di Spagna n. 15;

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa; UDITI nella pubblica udienza del 26 settembre 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Antonio Fucci, il relatore Cons. Francesco Maffei, il V.P.G. Andrea Baldanza, l'Avv. Antonino Nobile per i convenuti, e l'Avv. Pierluigi Milite, per l'interveniente GSE Spa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 04.04.2024, la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti, per sentirli condannare al

pagamento in solido, con il riparto *pro quota* che verrà di seguito illustrato, della somma complessiva di € 13.649.954,96 a favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito "GSE"), oltre accessori, corrispondente al controvalore finanziario dei contributi statali di incentivazione all'efficienza energetica, erogati, per gli anni 2014 - 2017, alla OMISSIS S.r.l. (di seguito "OMISSIS srl"), sotto forma di titoli negoziabili, i Titoli di Efficienza Energetica (di seguito "TEE") detti anche "certificati bianchi", titoli che non sono stati restituiti successivamente all'accertamento delle inadempienze riscontrate dal GSE sulla regolarità delle richieste di contributo, avanzate dalla società in questione, e sull'effettività degli interventi di efficientamento energetico, per la cui realizzazione i contributi erano stati riconosciuti, a causa delle condotte dolose e fraudolente poste in essere dai convenuti.

L'azione trae origine da una segnalazione di danno erariale del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di OMISSIS del 20.01.2021, che coinvolge una serie di società private, tra le quali la OMISSIS Srl, conseguente all'attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito di un

procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di OMISSIS, successivamente trasferito per competenza al Tribunale di OMISSIS, procedimento nel corso del quale sono state applicate anche una serie di misure cautelari, personali e reali, che hanno coinvolto, tra l'altro, anche gli odierni convenuti.

A seguito delle evidenze emerse dall'ulteriore attività istruttoria delegata dalla Procura regionale alla Guardia di Finanza di OMISSIS, in coordinamento con il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di OMISSIS, la Procura regionale, in data 17.10.2023, emetteva un invito a dedurre con contestuale istanza di sequestro conservativo, per il danno erariale subito da GSE, per un importo originariamente quantificato in € 14.329.954,34, nei confronti di OMISSIS srl, in persona del liquidatore, X X, di X X, X X e X X, nelle rispettive cariche amministrative assunte presso la società, nel periodo di riferimento.

Il sequestro, autorizzato con decreto presidenziale del OMISSIS.2023, veniva parzialmente confermato con ordinanza n. OMISSIS del OMISSIS.2024, previa declaratoria della contumacia di X X e del decesso di X X.

Il constatato decesso di X X ha determinato lo scomputo della quota di danno imputato a quest'ultimo nell'invito a dedurre e la rideterminazione dell'importo del danno erariale nella somma contestata nell'atto di citazione.

In sintesi, viene contestato che la OMISSIS Srl, tramite i suoi amministratori e rappresentanti legali, negli anni dal 2014 al 2017, avrebbe percepito 82.193 TEE in relazione a correlate richieste di contributo, le c.d. Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi energetici (di seguito "RVC"), per progetti di riduzione dei consumi di energetici, rispetto ai quali sarebbero state riscontrate condotte gestorie fraudolente o, comunque, illecite che hanno determinato, a seguito dei controlli eseguiti dal GSE, l'annullamento dei provvedimenti concessivi o la decadenza della società dal diritto di usufruire delle incentivazioni pubbliche riconosciutele, con conseguente obbligo alla restituzione dei titoli conseguiti o del valore corrispondente al contributo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per Energie Reti e Ambiente (ARERA) per gli anni dal 2015 al 2018, sulla base dei prezzi di mercato medi mensili.

Secondo la prospettazione attorea, la società in

questione, con il determinate contributo degli altri soggetti convenuti, avrebbe ottenuto indebitamente i c.d. "certificati bianchi", mediante falsa attestazione dell'esecuzione di progetti di miglioramento energetico, in realtà mai eseguiti.

La suddetta circostanza risulterebbe confermata dalle indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS e dalle indagini delegate eseguite dalla Guardia di Finanza, dai committenti e dai beneficiari dei progetti di efficientamento.

In particolare, gli elementi probatori raccolti farebbero emergere la falsità dei documenti oggetto delle RVC presentate dalla società, predisposti al solo fine di legittimare l'accesso al sistema dei TEE, simulando l'effettività delle opere edili rivendicate nei correlati progetti di efficientamento energetico.

Una volta percepiti i TEE, veri e propri titoli negoziabili, le società li avrebbe poi monetizzati sul mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito "GME"), dove sarebbero circolati sino alla loro definitiva presentazione per l'erogazione di un contributo dall'ultimo prenditore dei titoli.

Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento che disciplina il complesso meccanismo di incentivazione dei TEE e dopo aver richiamato la copiosa giurisprudenza contabile anche nei confronti dei soggetti ingeritisi di fatto nella gestione delle risorse pubbliche, a sostegno della propria pretesa attorea, la Procura regionale richiama i gravissimi indizi di colpevolezza emersi dai provvedimenti cautelari penali a carico degli odierni convenuti dalle quali emergerebbe la *"sistematicità delle condotte truffaldine ripetutamente realizzate in considerevole arco temporale e con modalità pianificate e seriali"*

Del danno erariale di € 13.644.954,96 (decurtato della quota originariamente posta a carico di X X, deceduto), gli odierni convenuti sono chiamati a rispondere, in forza del principio di immedesimazione organica, a titolo di responsabilità solidale passiva con la OMISSIS srl, al netto del riparto interno *pro quota* della responsabilità amministrativa dolosa.

L'importo complessivo del danno può essere scomputato in quattro tranches.

La prima, riconducibile alla nota del 2.11.2017 con la quale il GSE ha notificato alla OMISSIS srl l'annullamento d'ufficio della determinazione

concessiva di n. 2.079 TEE in quanto le relative RVC non sono risultati conformi alle previsioni della normativa di riferimento.

Successivamente, con nota del 20.12.2018, il GSE ha diffidato OMISSIS srl a restituire i TEE indebitamente percepiti o, in alternativa, a restituirne il controvalore finanziario per € 412.408,47. Nella medesima nota veniva precisato che, ai fini della restituzione, il GSE si rendeva disponibile alla relativa vendita, valorizzando i titoli, per l'anno 2016, ai prezzi definiti dall'ARERA e, per l'anno 2017, in assenza dei prezzi definiti da quest'ultima, in base ai prezzi di mercato medi mensili, calcolati come media dei prezzi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative al mese di emissione dei TEE oggetto di recupero.

La seconda tranches si riferisce al procedimento di controllo, avviato con nota del GSE del 28.11.2018, rispetto al quale, stante l'assenza di riscontro a quanto richiesto, il GSE, con nota del 13.02.2018, disponeva la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi relativi a 211 RVC di tipo standard; con successiva nota del 13.04.2018, la OMISSIS srl veniva diffidata alla restituzione di n. 76.300 TEE,

indebitamente percepiti nel periodo 2014 - 2017, per un importo complessivo di € 13.161.718,98, quantificato con le medesime modalità della prima tranche; a questa nota seguiva un sollecito ad adempiere del 08.06.2018.

Un'altra tranche si riferisce all'annullamento d'ufficio, comunicato a OMISSIS srl con nota del 08.03.2018, di n. 131 TEE, indebitamente percepiti nel 2016 - 2017, dei quali il GSE si chiedeva la restituzione, per un controvalore complessivo di € 26.342,91, quantificato con una successiva nota del 20.04.2018.

Infine, un'ultima tranche si riferisce all'annullamento del provvedimento concessivo di n. 3.683 TEE, indebitamente percepiti nel periodo 2016 - 2017, dei quali, con successiva nota del 20.04.2018, si chiedeva la restituzione per un controvalore complessivo di € 729.483,98, seguita da diffida dell'08.06.2018.

Tutti i sopra menzionati provvedimenti che hanno dichiarato la decadenza dai benefici o l'annullamento delle concessioni sono stati impugnati da OMISSIS srl davanti al giudice amministrativo con giudizi, che risultavano pendenti al momento del deposito dell'atto di citazione, e che sono stati

successivamente definiti con le sentenze nn. OMISSIS /2024 e OMISSIS/2024 del TAR Lazio, acquisite agli atti, che hanno respinto i ricorsi proposti dalla OMISSIS srl.

Di contro, il GSE, a fronte dell'inadempimento della società convenuta, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo al giudice amministrativo per l'adempimento della propria pretesa creditoria; tuttavia, i predetti ricorsi sono stati respinti a causa della pendenza presso il medesimo giudice amministrativi di giudizi diretti ad accertare la legittimità dei provvedimenti sui quali si fondava la pretesa creditoria.

In merito, poi, alla posizione dei singoli convenuti, al X X , chiamato in giudizio nella sua qualità di amministratore unico della OMISSIS Srl dal 30.07.2014 al 29.01.2016, nonché di consigliere del Consiglio di amministrazione della società dal 20.10.2016 al 3.11.2017, e di consigliere delegato della medesima dal 7.11.2016 al 3.11.2017, viene contestato di non aver volontariamente predisposto e conservato la documentazione tecnica e amministrativa richiesta dalla normativa di settore per dimostrare la realizzazione dei progetti di risparmio energetico; di aver reso dichiarazioni mendaci sostitutive di

atto notorietà ex artt. 46-47 del d.P.R. n. 445/2000 e di aver predisposto e approvato, nella veste di socio e di amministratore della società, il bilancio societario 2014 sostanzialmente fittizio.

Pertanto, la quota di danno addebitata a X X, corrispondente alla somma del controvalore finanziario dei TEE dal medesimo richiesti, è pari a € 11.715.280,83, ripartita nella misura del 50% con il convenuto X X, concorrente nella produzione di questa quota di danno, in qualità di amministratore di fatto e compilatore delle richieste, per un importo, pertanto, corrispondente a € 5.875.640,42.

Con riferimento alla posizione di X X, convenuto in qualità di Amministratore unico della società dal 17.03.2016 all'11.11.2016 e dal 3.11.2017 al 4.07.2019, oltre che di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della stessa dal 20.10.2016 al 3.11.2017, gli viene contestato di aver reso mendaci dichiarazioni sostitutive di atto notorio, di aver predisposto e approvato i bilanci societari del 2015, 2016 e 2017, sostanzialmente fittizi e il non avere fornito alcun riscontro alle richieste avanzate dal GSE in sede di controllo di regolarità delle istanze presentate dalla società.

La quota di danno imputabile direttamente al X è

stata, quindi, quantificata in € 1.244.674,75, corrispondente alla somma del controvalore finanziario dei TEE dal medesimo richiesti con le relative RVC, per progetti mai documentati o rendicontati e, nella maggior parte dei casi, dimostratisi del tutto fittizi.

Al suddetto importo va aggiunto il 50% del sopra indicato importo contestato a X X (pari a € 5.857.640,42) e il 50% (pari a € 684.999,38) della quota di danno complessiva imputata ad X X (pari a € 1.369.998,76), corrispondete al controvalore finanziario dei TEE indebitamente richiesti dallo stesso, alla cui produzione il X avrebbe contribuito come concorrente, in qualità di amministratore di fatto e compilatore delle medesime, per un importo complessivo pari a € 7.787.314,54.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio con memorie difensive sostanzialmente analoghe che possono essere qui riassunte:

- in via pregiudiziale e preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte sotto il duplice profilo, innanzitutto, della insussistenza di un rapporto di servizio posta la mancanza di prova che la società in argomento abbia effettivamente beneficiato del contributo pubblico in

argomento dal momento che non risulta che i TEE siano stati effettivamente monetizzati.

Sotto questo profilo, viene evidenziato che il GSE ha richiesto la restituzione di TEE, emessi in ragione dell'esecuzione di progetti di efficientamento energetico, che costituirebbero un bene diverso rispetto alle somme delle quali si chiede la restituzione.

In secondo luogo, si osserva che il giudizio *de quo* verterebbe su una domanda di restituzione di somme indebitamente percepite e, quindi, di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la cui relativa azione di recupero sarebbe sottratta alla giurisdizione contabile per rientrare in quella del giudice ordinario.

- in via preliminare, viene eccepita la prescrizione della pretesa attorea rilevando che il relativo termine non potrebbe che decorrere dalla data di emissione dei titoli contestati; comunque, anche a voler considerare come *dies a quo*, il momento in cui il GSE abbia avuto contezza dei fatti illeciti, contestando la decadenza dai benefici e l'annullamento delle richieste presentate, il termine risulterebbe ampiamente scaduto, non risultando atti interruttivi antecedenti alla notifica dell'invito a

dedurre.

In particolare, sotto questo profilo viene contestata l'efficacia interruttiva dei ricorsi per decreto ingiuntivo, azionati dal GSE ai sensi dell'art. 118 c.p.a., non essendo mai stati notificati i relativi atti agli odierni convenuti né risulta comprovata, nella fattispecie in esame, la sussistenza di un doloso occultamento del danno.

- nel merito, le Difese dei convenuti X e X X disconoscono *in toto* le firme apposte sulle RVC oggetto di contestazione osservando che non vi sarebbe mai stata alcuna partecipazione alla compilazione delle pratiche in argomento della cui falsità i convenuti non avrebbero potuto averne consapevolezza.

A questo riguardo, infatti, viene evidenziato che gli interventi di efficientamento energetico risultano acquisiti da società terze, sotto il controllo tecnico di consulenti esterni, a questo espressamente incaricati dalla OMISSIS srl con apposite convenzioni.

Infatti, risulta comprovato che OMISSIS srl, come Società di servizi energetici (c.d. "ESCO"), avesse sottoscritto con soggetti terzi contratti per l'affidamento del servizio di certificazione e

gestione dei TEE riservandosi solo il ruolo di presentare al GSE le RVC degli interventi segnalati dai committenti che ne attestavano la veridicità e la correttezza.

La Società, inoltre, aveva anche affidato a dei soggetti esterni lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza proprio a supporto delle attività amministrative afferenti il riconoscimento dei certificati bianchi; risulta anche conferito ad una società esterna l'incarico di svolgere attività di presentazione delle RVC.

I convenuti, pertanto, non avrebbero avuto alcun motivo di dubitare delle legittimità dei titoli rilasciati dal GSE, anche in sede di redazione e approvazione del bilancio.

Sotto questo profilo, le Difese contestano che non sarebbe stata fornita alcuna prova della consapevolezza dell'illiceità delle operazioni compiute né dell'apporto causale apportato dai convenuti alla produzione del danno, né dell'elemento soggettivo, sia sotto il profilo del dolo che della colpa grave, del quale ne viene comunque contestata la sussistenza.

Le Difese rilevano, inoltre, un concorso colposo del GSE che, con comportamento gravemente omissivo, non

avrebbe espletato idonei controlli in sede di presentazione delle richieste di finanziamento e che avrebbe richiesto, in sede di controllo successivo, documentazione che la società, in base alla normativa vigente *pro tempore*, non sarebbe stata tenuta a conservare.

Sotto il profilo del danno erariale, le Difese contestato l'effettività e l'attualità del danno preteso non essendo stata fornita la prova che i TEE rilasciati dal GSE siano stati effettivamente annullati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito "CSEA"), con corrispondente erogazione del contributo tariffario e conseguente danno all'Erario.

A questo proposito, viene richiamata l'ordinanza istruttoria n. 172/2023, adottata da questa Sezione nell'ambito di un analogo giudizio di responsabilità relativo ad altra società coinvolta nel medesimo procedimento penale che ha dato luogo al presente giudizio.

Sempre sotto il profilo del danno, ne viene contestata la quantificazione che, non potendo far riferimento ai valori relativi all'effettiva cessione dei titoli, viene ritenuta basata sui criteri approssimativi e forfetari richiamati nei

provvedimenti di annullamento dei benefici, evidenziando, inoltre, le incongruenze sugli importi riportati negli atti istruttori; viene contestata, inoltre, la sussistenza dei presupposti per un'ipotesi di responsabilità solidale dei convenuti e, in subordine, viene chiesta la riduzione dell'importo dovuto.

Le Difese lamentano, poi, l'esclusione dal processo dell'altro componente del Consiglio di amministrazione della società, Sig. X X, oltre che dei singoli committenti e dei consulenti incaricati della predisposizione e trasmissione tecnica delle RVC contestate.

In particolare, poi, la Difesa di X chiede l'esibizione in giudizio dei documenti contenenti le dichiarazioni non veritiere a lui attribuite e l'ammissione di prove testimoniali.

La Difesa di X X evidenzia, invece, l'irritualità del procedimento cautelare *ante causam* per violazione del diritto di difesa del convenuto a causa del mancato rispetto dei termini di notifica del decreto di sequestro e del relativo decreto di fissazione dell'udienza camerale per la conferma dello stesso.

A questo riguardo, la Difesa osserva che la notifica dei predetti atti è avvenuta nelle forme previste

dall'art. 143 c.p.c. ma che non risulta perfezionata la *vacatio* di 20 giorni dal compimento delle formalità richieste dalla norma per poter considerare validamente eseguita la notificazione.

La Difesa di X X rileva, inoltre, che gli annullamenti e le decadenze dai benefici riconosciuti sarebbero intervenuti per inadempimenti successivi alla cessazione dalle cariche societarie rivestite dallo stesso e per le quali è convenuto nel presente giudizio.

Nell'atto di costituzione, la Difesa richiama anche l'istanza presentata, in data 27.08.2024, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., rispetto alla quale il Pubblico Ministero, in data 11.09.2024, ha rilasciato parere di inammissibilità.

In data 18.09.2024, il GSE ha depositato atto di intervento adesivo fornendo ulteriori argomentazioni a sostegno delle ragioni della Procura regionale soprattutto in merito al decorso dei termini di prescrizione e dell'effettività e attualità del danno.

Alla camera di consiglio, tenutasi preliminarmente all'odierna udienza pubblica, il Collegio ha deliberato - con il decreto n. OMISSIS/2024 - l'istanza di rito abbreviato, presentata dal convenuto X X, ritenendola

inammissibile.

All'udienza odierna, il Pubblico Ministero ribadisce le ragioni a fondamento della pretesa erariale e richiama le recenti sentenze emesse dal TAR Lazio che hanno riconosciuto la legittimità dei provvedimenti con il quali il GSE ha disposto l'annullamento e la decadenza della OMISSIS srl dai titoli emessi, sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del *quantum*.

In merito all'eccezione di difetto di giurisdizione, l'Organo inquirente richiama la giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la giurisdizione contabile in fattispecie analoghe, riportandosi per il resto all'atto di citazione e alle pretese ivi azionate.

L'Avv. Milite, per l'interveniente GSE, si riporta all'atto di intervento rilevando le numerose irregolarità che concernono anche gli interventi di efficientamento energetico che risultano eseguiti.

L'Avv. Nobile ribadisce l'estraneità dei convenuti alle condotte contestate riportandosi alle memorie depositate.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte sollevata dalle Difese dei convenuti. L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.

Al riguardo, il Collegio richiama l'orientamento, ormai consolidato, della Corte di Cassazione, a Sezioni unite (sent. n. 4511/2006; sent. n. 7377 del 2013; ord. n. 20434/2009), secondo il quale assume funzione dirimente, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, non già la natura giuridica del soggetto responsabile del pregiudizio, ma la natura pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite; con la conseguenza che, ove un privato incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica amministrazione e l'influenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'Ente pubblico, anche sotto il mero profilo della sottrazione del finanziamento ad altri soggetti in grado di realizzare l'intervento pubblico.

È ravvisabile, quindi, un rapporto di servizio tutte le volte in cui il soggetto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'Amministrazione, un'attività o un servizio che

assuma rilievo pubblicistico.

Come già osservato da precedenti di questa Corte in fattispecie analoghe (Sez. Piemonte, n. 72/2024; Sez. Lazio, nn. 489/2023, 115/2022, 175/2021), in materia di contributi pubblici, il parametro di riferimento per il radicamento della giurisdizione è rappresentato dall'avere il soggetto agente inciso *"sul programma imposto dalla P.A"*: questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie disponendo del contributo in modo diverso da quello programmato e frustrando, in questo modo, lo scopo perseguito dall'ente pubblico (cfr Cass., SS. UU., nn. 1774/2013 e 1515/2015).

Infatti, la finalità per la quale sono stati rilasciati i TEE non è stata perseguita posto che gli interventi per i quali i c.d. *"cedolini bianchi"* erano stati rilasciati non sono stati eseguiti o non lo sono stati nei termini rappresentati.

La giurisdizione non è, infatti, necessariamente legata, come prospettano le Difese eccepenti, alla concreta e diretta percezione della provvista pubblica, quanto, piuttosto, all'aver espletato una fattiva partecipazione alla fattispecie distrattiva della stessa e la determinazione causale del danno erariale attraverso una condotta distrattiva

accomuna, nella prospettazione attorea, le posizioni di tutti gli odierni convenuti, ai quali è imputato, pur nella diversità dei rispettivi ruoli e funzioni, di aver eziologicamente determinato la distrazione dei contributi pubblici al risparmio energetico.

Tale ruolo incidente sulla finalità distrattiva è, poi, effettivamente riscontrabile in capo a ciascuno dei convenuti, come più compiutamente si dirà nel merito: non può che conseguirne, pertanto, l'affermazione della giurisdizione contabile nei loro confronti.

1.2 Quanto, poi, all'eccepita insussistenza della giurisdizione in relazione all'asserita natura della presente azione che avrebbe ad oggetto una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., va osservato che al *thema decidendum* del presente giudizio rimane del tutto estranea la questione del recupero di somme indebitamente corrisposte, che può eventualmente costituire oggetto di diversa azione esperibile da parte dell'Amministrazione e che potrebbe avere tutt'al più, riflessi di mera interferenza in riferimento al *quantum*, in via esecutiva, laddove l'Amministrazione fosse già addivenuta, in tutto o in parte, al recupero delle somme a suo tempo erogate; l'odierna azione ha,

infatti, ad oggetto la differente ipotesi di un'azione di responsabilità erariale, i cui presupposti sono del tutto differenti ed autonomi rispetto all'azione di danno o di recupero esperibile in sede civile (o amministrativa).

Ne deriva l'autonomia (e separatezza) di questo giudizio rispetto ad eventuali giudizi che potessero sorgere in dipendenza dei medesimi fatti storici innanzi ad altri plessi giurisdizionali.

2. In via preliminare va, poi, esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata, con argomentazioni sostanzialmente simili, dalle Difese dei convenuti. L'azione della Procura erariale sarebbe, infatti, intervenuta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 in quanto, ad avviso delle stesse, il termine *a quo* andrebbe individuato nel momento in cui si sarebbe verificata la *deminutio patrimonii* integrante la fattispecie di danno erariale, e cioè con l'erogazione dei TEE negli anni dal 2014 al 2017, quindi, in data antecedente al quinquennio dalla notifica dell'invito a dedurre (novembre 2023), non essendo intervenuti, *medio tempore*, atti da potersi considerare come validamente interruttivi del decorso della prescrizione.

Alla medesima conclusione, si giungerebbe anche

considerando come termine a *quo* il momento nel quale il GSE sarebbe venuto a conoscenza del fatto dannoso, corrispondente all'emissione dei provvedimenti di annullamento e di autotutela, intervenuti tutti in un periodo compreso dal novembre 2017 a marzo 2018, comunque antecedenti al quinquennio di riferimento; né varrebbe riconoscere la valenza interruttiva della prescrizione alle azioni per decreto ingiuntivo, intraprese dal GSE, posto che le stesse non risulterebbero mai notificate alla OMISSIS srl e agli altri convenuti.

A questo riguardo, si osserva che il termine di decorrenza della prescrizione, nella fattispecie, vada individuato nella data di comunicazione di decadenza o di annullamento dei certificati bianchi, rilevando quest'ultima come momento di conclusione dei relativi procedimenti di controllo da parte del GSE circa la veridicità delle RVC, e quindi di scoperta del danno erariale.

Infatti, ai sensi del citato art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale va collocata alla data in cui si realizza la conoscibilità obiettiva dello stesso nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero della

Procura contabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2935 c.c., secondo cui *"la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere"* (cfr. Sez. I App., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II App., n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III App., n. 542/2015, n. 303/2017 e n. 170/2019).

Questo principio conosce deroga in caso di *"occultamento doloso del danno"* quando, in presenza di comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, che abbiano obiettivamente impedito all'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento, anche successivo, della sua *"conoscenza effettiva"*.

Applicando tali consolidati principi alla fattispecie in oggetto, appare evidente al Collegio che la falsità delle RVC presentate, mediante il rilascio di documentazione relativa all'esistenza e alla regolarità di interventi rivelatisi invece insussistenti, costituisca tipica ipotesi di occultamento doloso del danno (unitamente al successivo comportamento omissivo, consistente nella mancata produzione della documentazione giustificatrice richiesta dal GSE), e abbia comunque

impedito l'obiettivo conoscibilità del danno da parte di quest'ultimo, disvelatasi solo all'esito del procedimento amministrativo di verifica, esitato nell'annullamento dei TEE nel frattempo rilasciati. In merito al decorso della prescrizione nella fattispecie in esame, va osservato, innanzitutto, che rispetto alla nota del 28.11.2017 (che comunica l'annullamento di TEE per un controvalore finanziario - successivamente - quantificato in € 13.161.718,98) e alla nota del 08.03.2018 (che comunica l'annullamento del provvedimento concessivo di TEE per un controvalore di € 729.483,98), in data 08.06.2018, è intervenuto un espresso sollecito ad adempiere che ha validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione che non può ritenersi maturato, in considerazione anche della sospensione di cui all'art. 85 del d. l. n. 18/2020 (conv. con modificazioni dalla legge n. 131/2021) che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, comprende non solo i termini processuali o procedurali, ma anche quelli di natura sostanziale, come quelli previsti per la prescrizione (cfr. da ultimo, Sez. Campania, n. 512/2023; Sez. Veneto, n. 5/2024).

Comunque, per tutte le comunicazioni di annullamento

e decadenza, va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione alle difese svolte dal GSE nei conteziosi amministrativi in base al principio, affermato dalla Cassazione e richiamato nell'atto di intervento del GSE.

Infatti, va rilevato che, contro tutti i provvedimenti di annullamento emessi dal GSE, OMISSIS srl ha presentato ricorso davanti al TAR Lazio instaurando un contenzioso con il GSE idoneo a interrompere il decorso della prescrizione in base al principio per cui *"la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c.,"* (Cass. civ., n. 21799/2021).

Inoltre, è di tutta evidenza che gli altri convenuti sono chiamati a rispondere, in virtù del principio di immedesimazione organica, anche per le cariche assunte nella OMISSIS srl, che rimane debitrice delle pretese la cui legittimità la medesima società ha contestato in sede amministrativa.

3. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini formulati dalla Procura regionale.

3.1 Preliminarmente, è opportuno illustrare

sinteticamente le modalità di funzionamento dei c.d. certificati bianchi assegnati dal GSE.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi del risparmio energetico e del sostegno alle imprese operanti nel settore dell'energia, stabiliti anche da accordi internazionali, il legislatore ha previsto l'individuazione di quote di risparmio energetico da perseguire annualmente anche attraverso l'assunzione di *misure di incremento* dell'efficienza energetica.

A questi fini, con D.M. del 20 luglio 2004 è stato introdotto un complesso meccanismo di incentivazione in virtù del quale alcuni soggetti (i c.d. "Soggetti obbligati", cioè distributori di energie elettrica e gas con più di 50.000 clienti) sono tenuti a raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico, quantificabili in numero di TEE: se questi soggetti non raggiungono l'obiettivo, vengono irrogate a loro carico sanzioni pecuniarie; se, invece, l'obiettivo è raggiunto, gli stessi possono beneficiare di un contributo, concesso dallo Stato e stabilito annualmente in proporzione ai TEE assegnati per il raggiungimento dello scopo.

I TEE sono assegnati dal GSE e, su richiesta, sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in favore dei Soggetti obbligati in misura proporzionale

al risparmio energetico conseguiti con i progetti di efficientamento energetico proposti e ammessi all'incentivazione, in modo che ad ogni TEE corrisponda un TEP risparmiato (Tonnellata Equivalente di Petrolio): in pratica, il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi viene certificato e premiato con l'emissione dei predetti titoli negoziabili che possono essere commercializzati.

Infatti, allo scopo di assicurare comunque il raggiungimento delle quote di risparmio energetico annualmente previste, il legislatore ha previsto che i TEE possano essere conseguiti dai Soggetti obbligati non solo attraverso la realizzazione diretta dei progetti di risparmio energetico ma anche, in alternativa, acquistando TEE da altri Soggetti obbligati che ne abbiano acquisiti in eccedenza oppure dai c.d. "Soggetti non obbligati", ossia distributori con meso di 50.000 clienti o altri soggetti ammessi alla proposizione di progetti di efficientamento energetico, come le Società di Servizi Energetici o Energy Service Company certificate ("ESCO") e le società che abbiano nominato un esperto in gestione dell'energia certificato ("EGE").

I Soggetti non obbligati sottopongono anche essi progetti di efficientamento energetico presso clienti finali, ottenendo conseguentemente i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta al GSE: in caso di esito positivo della verifica, il GSE riconosce i TEE al soggetto proponente e comunica al GME di stanziare un certo numero di titoli a favore di quest'ultimo, proporzionale ai risparmi energetici conseguiti in virtù dei progetti di efficientamento realizzati.

Tuttavia, i TEE acquisiti dai Soggetti non obbligati non possono essere messi all'incasso presso la CSEA ma possono soltanto essere venduti ai Soggetti obbligati con trattativa bilaterale o attraverso il mercato telematico gestito dal GME.

Qualora, invece, il progetto ammesso al beneficio non sia realizzato o sia dichiarata la decadenza dal beneficio o siano, comunque, annullati i provvedimenti di ammissione, il GSE deve recuperare i TEE emessi e, nel caso in cui questi siano stati ceduti, deve recuperare il loro equivalente valore, come previsto dall'art. 14 del D.M. 28.12.2012 e dall'art. 12 del D.M. 11.01.2017.

Il TEE, o certificato bianco, quindi, per sua stessa natura e per le ragioni che ne giustificano

l'emissione, presuppone che sia stato effettivamente posto in essere l'intervento di efficientamento energetico cui lo stesso era finalizzato.

Nell'ambito di tale meccanismo, pertanto, i soggetti come la società odierna convenuta (cioè una ESCO), anche se non percettori diretti di un contributo pubblico, si inseriscono comunque pienamente nel programma pubblico di risparmio energetico nazionale ed europeo, nel momento in cui presentano progetti di risparmio energetico, instando contestualmente per l'emissione dei TEE.

La procedura per ottenere i TEE inizia con la Richiesta di Verifica e Certificazione ("RVC") dei risparmi riguardanti uno o più progetti di efficientamento energetico avanzata al GSE; al momento della presentazione, il soggetto titolare del progetto deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che gli interventi per i quali richiede la verifica e certificazione dei risparmi energetici sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore. Su questi progetti il GSE effettua dei controlli a campione e, proprio per consentire i suddetti controlli, i decreti ministeriali prevedono che i soggetti titolari dei progetti siano tenuti a conservare la

documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle richieste e il rispetto delle disposizioni regolatorie riferibili a ciascuna tipologia di intervento.

Gli artt. 12, comma 13, e 14, comma 12, del D.M. 11.01.2017 prevedono quali siano le violazioni rilevanti che danno luogo al rigetto dell'istanza o alla sua decadenza con il conseguente recupero delle somme già erogate, tra le quali è prevista: "a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi; b) l'indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo; c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purché strettamente connessa all'attività di controllo; d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi".

3.2 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, esaminati gli atti di causa, emergono con chiarezza tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contabile contestato dalla Procura regionale.

Infatti, nella fattispecie in esame, i convenuti risultano chiaramente incorsi nelle suddette "violazioni rilevanti" che hanno dato luogo all'annullamento e alla decadenza dei benefici ottenuti con conseguente obbligo di restituzione dei TEE o del loro controvalore corrispondente al *petitum* azionato in giudizio.

3.3 Dalla corposa documentazione istruttoria raccolta è emerso, infatti, che i convenuti hanno presentato "*dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi*". Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è emerso che:

- i titolari delle imprese che avrebbero eseguito gli interventi per i quali è stato chiesto l'ammissione al contributo hanno disconosciuto le fatture presentate documentando come la stesse non risultassero nel registro delle fatture emesse, al pari dei clienti, e rilevando anche la difformità del formato grafico delle stesse;

- le stesse imprese hanno disconosciuto di aver eseguito i lavori e i tecnici (ingegneri/geometri) hanno disconosciuto le relative prestazioni professionali;

- i committenti non hanno mai realizzato gli interventi di efficientamento energetico proposto;

- le comunicazioni di inizio lavori e fine lavori, relative agli interventi indicati, non sono state rinvenute presso le Amministrazioni Comunali competenti e, pertanto, sono da considerarsi false come specificato da tutti i dirigenti e funzionari pubblici escussi;

- in diverse istanze sono indicate più volte i medesimi interventi di efficientamento energetico.

Inoltre, la Società non è stata in grado di fornire la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dal GSE in sede di controllo.

Sotto questo profilo, non può essere condivisa la contestazione delle Difese dei convenuti che sostiene la non applicabilità della disciplina di cui al DM 11.01.2017 con riferimento ai TEE incamerati prima della sua entrata in vigore, in quanto l'art. 16, comma 5, del medesimo D.M. dispone espressamente che la disciplina prevista dell'art 12, in materia di attività di verifica e controllo, debba essere

applicata anche ai progetti presentati prima della sua entrata in vigore.

Né si può sostenere che la documentazione non fosse in possesso della Società convenuta in quanto rimasta a disposizione dei soggetti terzi committenti in quanto costituiva un preciso obbligo della Società, in qualità di titolare del progetto, conservare la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle richieste; d'altra parte, anche nel contratto con le società di committenza veniva previsto che i soggetti committenti trasmettessero alla ESCO la documentazione necessaria alle RVC.

Inoltre, nella convenzione con la società di consulenza viene espressamente previsto che il consulente avrebbe fornito *"indicazioni per la corretta predisposizione del fascicolo della documentazione da conservare in conformità a quanto previsto dalla scheda tecnica del GSE"*.

Né può contestarsi, nel caso di specie, un concorso colposo del GSE che avrebbe proceduto con ritardo ad effettuare i prescritti controlli dal momento che il GSE ha agito nei termini e con le modalità previste dalla normativa di settore per questo tipo di RVC che erano tutte di tipo "standard" che consentivano,

cioè, una modalità semplificata di accesso al contributo.

Pertanto, le condotte sopra descritte integrano senza dubbio gli estremi della condotta antigiuridica quale elemento oggettivo della responsabilità erariale; in particolare, per la violazione della sopra citata disciplina in materia di risparmio energetico.

3.4 In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la reiterazione delle condotte, il lungo arco temporale durante il quale si sono svolte, il comportamento non collaborativo serbato dalla OMISSIS srl durante l'istruttoria amministrativa, costituiscono elementi che denotano una dolosa intenzionalità di voler conseguire illeciti profitti con le condotte descritte.

Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni deve essere, pertanto, affermata la responsabilità dolosa degli odierni convenuti, con vincolo di solidarietà dei medesimi, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quiquies*, legge n. 20/1994.

3.5 A sostegno di queste conclusioni, si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge in modo inconfutabile l'attività dolosa e fraudolenta degli odierni convenuti diretta a far conseguire indebitamente alla OMISSIS srl TEE successivamente

monetizzati sul mercato gestito dal GME, per poi dirottare i proventi così ottenuti attraverso altri e più articolati rapporti contrattuali, a proprio favore e di società comunque a sé riferibili.

L'intera vicenda va, infatti, contestualizzata anche nell'ambito dei rapporti che la OMISSIS srl aveva con le altre società coinvolte, come documentato dall'indagini penali (vedi, ad esempio, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di OMISSIS) e dall'attività istruttoria delegata alla Guardia di Finanza, dalla quale emerge un chiaro sistema criminoso finalizzato oltre che alla truffa anche all'autoriciclaggio.

A questo riguardo, il Collegio è consapevole che le risultanze di indagine degli organi di polizia giudiziaria e, più in generale, di un procedimento penale, a maggior ragione se sfociate nell'adozione di formali provvedimenti giurisdizionali (come nel caso di specie, con le ordinanze cautelari) costituiscono elementi di prova liberamente valutabili dal giudice contabile nella formazione del proprio convincimento, ai sensi dell'art. 95 c.g.c. (cfr., *ex plurimis*, Sez. III App., n. 282/2017; Sez. II App., n. 167/2018).

In particolare, gli elementi di valutazione "derivati

dalle indagini penali [...] vengono in rilievo [...]. non quali prove in senso tecnico, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni, anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c.” (cfr., ex plurimis, Sez. I App., n. 345/2021).

Tuttavia, proprio in considerazione dei sopra richiamati principi ermeneutici, Collegio ritiene che, dalla documentazione in atti, emerga in maniera inconfutabile il “*ruolo nevralgico nella ideazione e realizzazione dell’attività criminosa*” svolta dal X X, con la costituzione di apposite società (scatole vuote) operanti come ESCO e con la predisposizione di documentazione amministrativo-contabile falsa attestante interventi di efficientamento energetico mai realizzati, analogamente al X per il ruolo determinate che ha assunto nello svolgimento dell’attività criminosa, come rappresentante legale e amministratore unico della società, nonché firmatario delle stesse RVC.

4. Con riferimento alla sussistenza del danno erariale, il Collegio richiama il già citato orientamento giurisprudenziale per cui il danno pubblico si attualizza nel momento stesso in cui il privato beneficiario di un vantaggio pubblicistico, per proprie scelte, incida negativamente sul modo di

essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione in modo da determinarne uno sviamento dalle finalità di interesse collettivo perseguite.

In particolare, aderendo a un programma pubblico mediante la presentazione di progetti in materia di risparmio energetico rivelatisi non veritieri o, comunque, irregolari, i convenuti hanno ottenuto titoli energetici non rappresentativi di un effettivo risparmio energetico, impedendo, così, il raggiungimento di quelle alte finalità pubbliche perseguite dallo Stato, anche in adempimento di obblighi comunitari, tramite lo stesso GSE e realizzando un danno pubblico causalmente legato alle condotte sopra esposte.

4.1 Quanto all'attualità e all'entità del danno, essa deve essere determinata sulla base del controvalore dei certificati bianchi indebitamente ottenuti dalla società e successivamente venduti sul mercato del GME.

Il danno erariale deriva, infatti, dall'illecita percezione di TEE, emessi a seguito delle condotte sopra descritte: in mancanza di una rigida e predeterminata quantificazione del valore dei titoli, questo può individuarsi nel controvalore economico degli stessi percepito, a seguito della loro vendita,

dai responsabili dell'illecito.

Come già precisato da questa Corte in fattispecie similari, infatti, la natura dei TEE è sicuramente quella di titoli di valore, *"il cui possesso integra già un vantaggio per il possessore, poiché può renderli oggetto di cessioni e di contrattazioni sul mercato, come per qualsiasi altro titolo, senza necessità di attendere la loro monetizzazione (possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato o attraverso contrattazioni bilaterali, e il loro valore economico è definito nelle sessioni di scambio sul mercato"* (Sez. Piemonte, n. 72/2024).

Ad ulteriore conferma, il principio è stato ancor più sviluppato nella sentenza n. 274/2023 della II Sezione centrale d'appello, che ha ribadito che *"se un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP), conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica, esso si pone già come il "premio" che l'ente pubblico paga a colui che consegue il risparmio energetico: sussiste una interconnessione in forza della quale soltanto dal risultato (efficientamento energetico) deriva il beneficio (il TEE)"*.

Da ciò consegue che, se l'obiettivo viene frustrato, *"il titolo energetico rimane sine causa, ed è pertanto ripetibile. Il danno, dunque, deriva dall'attribuzione di una posizione di vantaggio a un soggetto che ne ha beneficiato ingiustamente"*.

Pertanto, come precisato nell'atto di intervento adesivo, qualora non sia realizzato il progetto ammesso al beneficio oppure sia dichiarata la decadenza del progetto dal beneficio o siano, comunque, annullati i provvedimenti di emissione, il GSE "deve" recuperare i TEE emessi e, nel caso in cui tali titoli siano stati ceduti, deve recuperare il loro equivalente valore, a prescindere dalla prova dell'effettivo incasso presso CESA di detti certificati, così come previsto dall'art. 23 del D lgs.n. 28/2011, dall'art. 14 del D.M. 28.12.2012 e dall'art. 12 del D.M. 11.01.2017.

Il Legislatore ha, infatti, posto in capo al GSE un obbligo di recupero sul presupposto che i certificati bianchi creano un debito pubblico e hanno un valore di mercato (come evidenziato dalla stessa Procura nell'atto di citazione richiamando la sentenza della Corte di Cassazione, n. 11136/2020), così che la loro mancata restituzione determina di per sé un danno erariale, dovendosi presumere che vengano messi

all'incasso presso CSEA da parte dei Soggetti Obbligati (unici soggetti che possono incassarli), che li hanno acquistati con il preciso obiettivo di non incorrere nelle sanzioni per il mancato raggiungimento della quota annuale d'obbligo di risparmio energetico e di ottenere il relativo incentivo.

Per tale ragione, la condanna a corrispondere il valore dei Certificati Bianchi pacificamente acquisiti e venduti deve conseguire al solo accertamento della loro mancata restituzione a seguito della relativa decadenza dichiarata dal GSE. Del resto, i Certificati Bianchi sono titoli emessi senza numerazione o segno identificativo alcuno, così che è possibile seguirli solo 'quantitativamente' nella fase di emissione e di cambio di titolarità. Successivamente, essendo beni fungibili, i TEE non sono tracciabili in alcun modo e si confondono con altri TEE acquisiti dal medesimo soggetto.

La mancata realizzazione dei progetti sottesi ai TEE ha, tuttavia, vulnerato il sistema di incentivazione pubblico, che viene appunto riportato in equilibrio attraverso l'attività di recupero svolta dal GSE.

4.2 Il prezzo di vendita, pertanto, rappresenta semplicemente il controvalore monetario e dunque la

misura di un danno già certo ed attuale al momento dell'indebita emissione dei certificati di risparmio energetico ed è correlato al vantaggio indebitamente ottenuto dal beneficiario.

Va osservato, tra l'altro, che la OMISSIS srl risulta non abbia più TEE sul conto di proprietà presso il registro TEE (cioè l'archivio elettronico dei titoli costituito dall'insieme dei conti proprietà e gestito dal GME) in quanto sono stati tutti monetizzati o attraverso vendite sul mercato o attraverso vendite bilaterali.

Tra l'altro, le sentenze del giudice amministrativo che hanno respinto i ricorsi della OMISSIS hanno riconosciuto la legittimità non solo dei provvedimenti di annullamento e decadenza dai benefici ma anche la legittimità dei criteri utilizzati per la quantificazione del controvalore finanziario dei TEE dei quali si chiede la restituzione.

4.3 Il danno, inoltre, risulta correttamente quantificato e documentato nell'importo complessivo di € 14.329.954,34, come risulta dalla parziale rettifica contenuta nella nota del 12.09.2023 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di OMISSIS che corregge l'errore di

calcolo contenuto nella relazione integrativa del medesimo Nucleo del 05.04.2022.

4.4 Il danno erariale è stato, quindi, correttamente quantificato in € 14.329.954,34, dal quale va dedotto l'importo di € 684.999,38, come quota posta originariamente a carico di X X, deceduto; ne deriva un importo residuo pari a € 13.644.954,96.

5. Alla luce delle suseposte considerazioni, la OMISSIS srl in fallimento, in persona del curatore X X, e i sigg. X X e X X , debbono essere condannati a pagare, in solido tra loro, in favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a, la somma complessiva di € € 13.644.954,96, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data delle singole appropriazioni, nonché agli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, c.c..

Ai soli fini del riparto interno, l'intero danno va ripartito come segue: € 5.857.640,41, a carico del Sig. X X ; € 7.787.314,54 a carico del Sig. X X, come dettagliato nella parte in fatto del presente provvedimento.

6. La natura dolosa delle condotte ed il grave depauperamento dell'Amministrazione erogante ostano all'esercizio del potere di riduzione dell'addebito.

6.1 Né si ritiene di poter dar corso alla riduzione del danno in considerazione dell'apporto causale dei professionisti esterni incaricati dagli amministratori della società di predisporre i progetti finali e/o la loro rendicontazione o dell'apporto causale fornito da lati soggetti due ordini di ragioni.

La prima discende dal fatto che il rapporto contrattuale viene ad instaurarsi esclusivamente tra la società richiedente e il GSE, al quale sono del tutto estranei i rapporti professionali intrattenuti dalla società con eventuali collaboratori o ausiliari delle cui competenze professionali si sia avvalsa per la redazione tecnica dei progetti finali e/o la rendicontazione. La seconda attiene alla circostanza che l'inottemperanza all'obbligo di depositare la documentazione e/o rendicontazione dei progetti denota l'intento dei percettori dei benefici previsti dai programmi pubblici di risparmio energetico di conseguire fini egoistici in assoluto dispregio delle finalità di pubblico interesse che con i progetti l'Amministrazione intendeva perseguire. Da ciò la configurazione dolosa dei comportamenti illeciti in questione.

7. Con riferimento alla questione sollevata dalla

Difesa di X X in ordine all'irritualità del procedimento cautelare *ante causam* per violazione del diritto di difesa del convenuto a causa del mancato rispetto della *vacatio* di 20 giorni dal compimento delle formalità richieste dall'art. 143 c.p.c. per poter considerare validamente eseguita la notificazione, il Collegio ritiene che la prospettazione e l'esame della stessa non sia ammissibile nell'ambito di questo giudizio di merito in base ai principi generali che regolano i rapporti tra procedimento cautelare *ante causam* e procedimento di merito, improntati al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi.

Infatti, ai sensi dell'art. 78, comma 3, c.g.c., il Collegio del giudizio di merito è legittimato a pronunciarsi sull'inefficacia del sequestro conservativo *ante causam* solo nei casi in cui venga dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale il sequestro era stato concesso o se viene respinta la domanda risarcitoria nei confronti della parte interessata; in questo caso, il Collegio provvede con la sentenza che definisce il giudizio; in mancanza, si provvede con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento (art. 78, comma 4, c.g.c.).

Sul punto, si osserva che il riferimento contenuto nel comma 3 dell'art. 78 alla sentenza che definisce il giudizio dimostrerebbe che il Collegio possa esprimersi solo su ipotesi che concernono il merito della pretesa sostanziale che è alla base della richiesta di sequestro, il cui procedimento *ante causam* risulta comunque concluso.

In questo senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 1120/2024) che, in un caso analogo di vizio di notificazione del provvedimento cautelare e dei suoi effetti sul principio di contraddittorio, ha ribadito l'autonomia tra il procedimento cautelare e il giudizio di merito, giudizio che non costituisce una fase ulteriore del procedimento cautelare ma è del tutto autonomo e "*indipendente dal suo esito e dal rispetto delle relative forme*".

8. Le spese di sentenza, da liquidarsi con nota a margine a cura della Segreteria (ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c.), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei condannati, in solido tra loro.

9. Ai sensi dell'art. 80 c.g.c. deve essere disposta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:

1. Dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti

2. Accoglie la domanda proposta in via principale dalla Procura regionale e, per l'effetto, condanna, a titolo di dolo, la OMISSIS srl in fallimento, in persona del liquidatore, X X, e i sig. X X, in proprio e nella qualità di legale rappresentante/amministratore unico e Presidente del CdA della OMISSIS srl, e X X ,, in proprio e nella qualità di legale rappresentante /amministratore unico e componente del CdA della medesima società, a pagare, in solido tra loro, in favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a, la somma complessiva di € € 13.644.954,96

(tredicimilioniseicentoquarataquattromilanovecentocinquantaquattro/96), oltre ad interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione,

Ai fini del riparto interno, l'intero danno è ripartito come segue: € 5.857.640,42, a carico del Sig. X X; € 7.787.314,54 a carico del Sig. X X .

3. Dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Spese di giustizia a carico dei condannati, in solido

tra loro.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 26 settembre - 8 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

(Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2024

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **4.624,89** (**quattromilaseicentoventiquattro/89**).

Il Dirigente Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente